

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, GIULIO TREMONTI

DOCUMENTO DI LAVORO

Articolo 81		
1	La Repubblica italiana si conforma ai vincoli economico-finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea. In coerenza con i principi di equità intergenerazionale e di sostenibilità finanziaria, la Repubblica italiana persegue (i) contenendo l' indebitamento l'equilibrio del saldo delle pubbliche amministrazioni, corretto per gli effetti indotti dal ciclo economico, (ii) e il contenimento del debito pubblico entro i limiti sanciti nei Trattati internazionali.	<i>Riferimento all'Europa, ai Trattati europei e ai vincoli europei</i>
2	I bilanci dello Stato e degli enti di cui all'articolo 114 rispettano l'equilibrio delle entrate e delle spese, in linea di principio senza ricorso all' indebitamento .	<i>Principio generale di applicazione del pareggio a tutti gli enti, con esclusione dell'indebitamento, se non in casi particolari (elencati qui di seguito sub 3)</i>
3	È possibile ricorrere all' indebitamento nei seguenti casi (<i>ex ante</i>):	
	a) fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti indotti dal ciclo medesimo	<i>Nei "bad times", è possibile avere un pareggio ciclico, ma un disavanzo nominale; obbligo di recupero nei "good times", attraverso un conto di controllo plafonato</i>
	b) eventi eccezionali	<i>Rinvio alla definizione di eventi eccezionali contenuta nei Trattati; procedura interna con voto qualificato per individuare casi concreti; rientro in 5 (?) anni</i>
	c) spesa per investimenti diretti degli enti territoriali. Con contestuale piano di ammortamento: entro limiti coerenti con i saldi della PA	<i>La definizione di spesa rilevante ai fini del vincolo incorpora la quota di ammortamento (e non l'intera spesa in conto capitale). Soluzione che richiede coordinamento delle attività di indebitamento per renderle coerenti con obiettivi di saldo</i>

4	Procedure di controllo <i>ex ante</i> per verificare che il bilancio dello Stato sia coerente con la prescrizione costituzionale	<i>Si tratterebbe di un controllo di sostanza, che non dovrebbe essere formale, come quello che si fa oggi, sulla copertura finanziaria. Adottare stesse procedure per la copertura della finanziaria (dichiarazione del presidente del senato/camera, su parere della commissione bilancio)? Prima del passaggio in CdM? Rinvio alla legge per individuare organo consultivo? Costituzionalisti escludono coinvolgimento della Presidenza della Repubblica?</i>
5	Garantire che la regola si applichi al bilancio dello Stato anche <i>ex post</i>	
	a) Errore di previsione - Stato	<i>Conto di controllo</i>
	b) Chi fa il monitoraggio per il bilancio dello Stato?	<i>Introdurre un "Fiscal council"?</i>
	c) Chi controlla <i>ex post</i> ?	<i>Corte dei conti</i>
	d) Esito di ripetuto mancato rispetto	<i>Esplicitare la nullità costituzionale della legge ordinaria in violazione dei vincoli costituzionali</i>
6	In attuazione del presente articolo, la legge dello Stato disciplina:	
	a) le modalità per tenere conto del ciclo ai fini della verifica dell'equilibrio tra entrate e spese;	
	b) il funzionamento del conto di controllo	
	c) il coordinamento indebitamento autonomie territoriali	
7	Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari deve indicare i mezzi per farvi fronte	<i>Art 81, quarto comma vigente (con piccole modifiche)</i>
8	Criteri per ripartizione tra Stato e autonomie di eventuali sanzioni europee	<i>Stabilire il principio e rinvio alla legge per definire modalità.</i>

Articolo 81 bis		
9	Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	Testo vigente
10	L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	Testo vigente
11	La legge dello Stato definisce... i contenuti di innovazione normativa ammessi nel bilancio dello Statogarantendo che anche il bilancio rispetti il principio del pareggio	<i>Chiarire (se ce ne fosse bisogno...) che il vincolo di pareggio si applica al bilancio dello Stato (e non solo alle nuove leggi)</i>
Articolo 117		
12	Coordinamento finanza pubblica: competenza esclusiva Stato	
Articolo 119		
13	Modifica comma sesto, per condizionare la possibilità di indebitamento delle autonomie a quanto previsto nel nuovo art. 81	<i>In connessione con il punto 3b)</i>
14	Procedure di controllo <i>ex ante</i> per verificare che i bilanci degli enti territoriali siano coerenti con la prescrizione costituzionale	<i>Di fatto reintroduzione dei controlli preventivi. Per le Regioni già esiste l'impugnazione preventiva delle leggi presso la Corte costituzionale. Specificare per enti territoriali? Nella legislazione si indica che l'istruttoria tecnica la fanno le ragionerie provinciali?</i>

15	Garantire che la regola si applichi agli enti territoriali anche <i>ex post</i>	
	a) Errore di previsione	<i>Compensazione entro 2 anni</i>
	b) Monitoraggio enti territoriali	<i>Ragionerie?"Fiscal council"?</i>
	c) Chi controlla <i>ex post</i> ?	<i>Corte dei conti</i>
	d) Esito di ripetuto mancato rispetto	<i>fallimento politico (come già nel decreto attuativo del federalismo fiscale)</i>
16	Entrata in vigore: 2015? Formule di transizione	